

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI TORINO E LA SOCIETÀ PER LA GESTIONE DEI SERVIZI IN SHARING DI MONOPATTINI ELETTRICI SUL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI TORINO.

TRA

La Città di Torino (codice fiscale n. _____ rappresentata dal _____ nato/a _____ Prov. (___) il _____, domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede comunale, che qui stipula in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del ___/___/___, esecutiva ai sensi di legge;

E

La Società _____ (di seguito sempre nominata come "La Società") (P. IVA n. _____ con sede legale in _____, rappresentata dal Sig. _____, in qualità di Amministratore Unico che qui stipula in nome e per conto e nell'interesse della Società che rappresenta – iscrizione al registro delle imprese n. _____.

I Signori, che intervengono in rappresentanza delle rispettive parti, dichiarano espressamente rispondenti a verità i dati loro riguardanti e sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni, nelle rispettive qualità, riguardanti la rappresentanza e i poteri contrattuali alla stipula del presente atto.

PREMESSO CHE

Il Comune di Torino,

- In attuazione alla propria Deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del ___ / ___ / ___ ad oggetto "*Approvazione linee di indirizzo per l'individuazione di operatori interessati al servizio di noleggio monopattini elettrici. Approvazione schema di Convenzione*", contenente gli indirizzi gestionali del Servizio di noleggio monopattini elettrici;
- vista la propria Determinazione Dirigenziale n. _____ del ___/___/___ di approvazione;
- a seguito dell'*Avviso Pubblico per l'individuazione di operatori a svolgere servizi di mobilità in sharing con biciclette tradizionali, biciclette a pedalata assistita, scooter elettrici o monopattini elettrici sul territorio della Città Metropolitana di Torino*, pubblicato a ottobre 2020 ed aggiornato con DD n. 6115 del 14/11/2022 dalla stessa, d'Intesa con l'Agenzia della Mobilità Piemontese;

intende promuovere sul proprio territorio i servizi di *sharing* con monopattini elettrici secondo gli scopi del seguente art. 1.



TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO, DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il Comune di Torino affida la gestione del servizio di *sharing in free floating* di **monopattini elettrici** alla Società, secondo le modalità descritte dettagliatamente nell'Avviso Pubblico per l'individuazione di operatori a svolgere servizi di mobilità in *sharing* della Città Metropolitana di Torino (Allegato A) e nel Disciplinare dei servizi in *sharing* con mezzi innovativi di micro mobilità a propulsione elettrica sul territorio della Città di Torino (Allegato B) che formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Tale servizio di *sharing* è finalizzato a:

- sviluppare politiche di contrasto all'inquinamento atmosferico e di miglioramento della qualità dell'aria decongestionando il traffico e lo spazio pubblico urbano;
- garantire omogeneità del servizio e delle regole di coordinamento in continuità con i Comuni limitrofi partecipanti, al fine di valorizzare anche l'interscambio con Bus e Metropolitana e altri mezzi di pubblico trasporto nonché agevolare la mobilità nei quartieri e nelle aree più periferiche;
- garantire il funzionamento generale e la disponibilità di veicoli sempre in perfetto stato, sia sotto il profilo statico che funzionale ed estetico, in modo che il sistema complessivo sia fruibile, si presenti in modo decoroso e non arrechi pericolo all'utenza, provvedendo agli interventi di ordinaria manutenzione, mediante un costante controllo e le necessarie riparazioni dei mezzi.

Considerata la valenza di Area Vasta che può ricoprire il servizio in *sharing* di monopattini elettrici, il Comune, oltre ad effettuare il controllo dell'efficacia del Servizio sul proprio territorio, in collaborazione con i Comuni confinanti, potrà valutare anche eventuali miglioramenti gestionali sovracomunali.

Art. 2 – Durata

La presente Convenzione sarà in vigore fino al 31 ottobre 2025.

Art. 3 – Modalità di gestione del servizio di *sharing* monopattini

La Società si impegna a gestire il servizio di *sharing* in conformità e nel rispetto dei requisiti e degli obblighi gestionali contenuti nei seguenti documenti:

- Avviso Pubblico della Città Metropolitana, allegato sotto la lettera "A" alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale;
- Disciplinare e suoi allegati (All. 1 e 2), allegato sotto la lettera "B" alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale;
- Regolamento di gestione, Carta del servizio e Contratto tipo, allegati sotto la lettera "C" alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

La Società si obbliga a rispettare integralmente le norme vigenti di legge ed i contratti collettivi in materia di lavoro, infortuni e trattamento previdenziale del personale utilizzato nell'esecuzione di quanto previsto dalla



presente Convenzione, assumendosene le conseguenti responsabilità.

La Società è tenuta a comunicare tempestivamente al Comune ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura, negli organismi tecnici ed amministrativi, nonché i riferimenti da utilizzare 7 gg / h24 per le emergenze punto 3 lettera j) del Disciplinare.

La Società si impegna a mettere in servizio sul territorio comunale una flotta minima di 250 mezzi e massima di 750 mezzi. Tale numero potrà essere incrementato o ridotto successivamente secondo l'analisi dei dati di utilizzo operata attraverso il Tavolo di Lavoro costituito dalla Città Metropolitana e dall'Agenzia per la Mobilità Piemontese, come indicato al punto 4 lettera a) dell'Avviso Pubblico della Città Metropolitana di Torino e al punto 3 lettera l) del Disciplinare della Città di Torino.

La Società dovrà monitorare il numero medio di veicoli presenti sul territorio comunale ed intervenire qualora ci siano degli squilibri ridistribuendo la flotta in modo che siano rispettati i limiti previsti dal Disciplinare.

Art. 4 – Impegni e obblighi della Società

La Società assume i seguenti obblighi:

- a) divieto di cedere la Convenzione, pena la risoluzione *ipso iure* della stessa, per fatto e colpa del concessionario;
- b) presentare una polizza fideiussoria, **prima della sottoscrizione della Convenzione**, tramite istituto bancario o assicurativo per un importo pari a 10 euro per il numero di mezzi dichiarati come flotta nell'istanza a copertura degli eventuali costi di recupero dei mezzi abbandonati e/o nel caso di sospensione o abbandono dell'attività senza recupero dei mezzi di cui al punto 4 lettera c) e n) dell'Avviso della Città Metropolitana di Torino. All'aumentare del numero dei mezzi in servizio, la polizza andrà integrata. Non sono ammessi versamenti diretti presso la Tesoreria della Città di Torino.
- c) la fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:
 - o la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - o la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune;
- d) presentare idonea polizza stipulata con primaria Compagnia di Assicurazione con massimali di copertura almeno pari a € 5.000.000,00 per la RCT, inclusa la copertura dei danni alle strutture e dei danni subiti dagli utilizzatori del servizio, e polizza con massimali di copertura almeno pari a € 5.000.000,00 per la responsabilità civile personale del conducente.

In particolare, come da Avviso Pubblico della Città Metropolitana punto 4 lettera n), la polizza dovrà avere le seguenti ulteriori caratteristiche:

- o Il novero dei soggetti “assicurati”, deve comprendere anche la Città Metropolitana, il Comune di Torino e il conducente;
- o Dovrà riportare la locuzione che segue: “la presente polizza opera “primariamente” rispetto a polizze stipulate da altri soggetti per il medesimo rischio, operative “in eccesso”, nel caso di insufficienza di massimale”;
- o L'articolo “Gestione del sinistro” dovrà riportare la locuzione che segue: “la società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale quanto giudiziale, sia civile, sia penale, a nome dell'assicurato, designando, d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i”;



- o La società assicuratrice si impegna:
 1. A non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non con il consenso del Comune di Torino;
 2. A comunicare al Comune di Torino, a mezzo PEC (infrastrutture.mobilita@cert.comune.torino.it), l'eventuale mancato pagamento del premio di proroga o di regolazione; in questo caso, il Comune di Torino si riserva la facoltà di subentrare nella contraenza della polizza o di risolvere la Convenzione, addebitando alla Società ogni maggior costo conseguente. Resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dell'assicuratore di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con l'impegno a indirizzare l'avviso di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente al Comune specificato nella polizza assicurativa, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza. Resta in capo alla Società la stipula di una nuova polizza con diverso assicuratore.
- e) Le coperture assicurative e le garanzie fideiussorie dovranno coprire l'intera durata del Servizio e dovranno essere presentate prima della sottoscrizione
- f) Le suddette coperture restano depositate a garanzia degli adempimenti di tutte le obbligazioni contenute nella presente Convenzione e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni assunte; la mancata reintegrazione delle coperture assicurative o garanzie fideiussorie costituirà motivo di risoluzione della Convenzione da parte dell'Amministrazione Comunale con spese a carico della Società, compreso il pagamento degli eventuali danni patiti e delle spese sostenute a causa di tale inadempienza; della Convenzione;
- g) L'Amministrazione Comunale ha il diritto di escutere le garanzie e le polizze di cui sopra, in caso di inadempienza alle disposizioni della presente Convenzione e del Disciplinare del servizio che comportino la rescissione del servizio ai sensi dell'art. 7 della presente Convenzione;
- h) La Società non potrà rivalersi sul Comune per atti vandalici, furti o danneggiamenti ai mezzi causati dall'utenza o da terzi, ed eventualmente potrà dotarsi di idonea estensione per la copertura assicurativa anche per tali evenienze, nonché per ogni ulteriore clausola ritenuta necessaria;
- i) La Società dovrà rispettare tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti, dotarsi a propria cura e spese di tutti i necessari permessi, certificati e nulla-osta relativi all'erogazione e gestione del servizio in oggetto; applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e contributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di categoria;
- j) La Società terrà indenne il Comune di Torino ed il personale da esso dipendente da ogni pretesa, azione e ragione che possa derivargli da terzi, in dipendenza della presente Convenzione, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la gestione del servizio;
- k) La Società si impegna a mantenere periodicamente o rinnovare il parco veicoli dei monopattini elettrici in *sharing* in modo tale da assicurare una perfetta efficienza e sicurezza dei veicoli;
- l) La società deve assicurare che la sosta dei mezzi in *sharing* deve rispettare le norme del CdS nonché dei regolamenti di attuazione, delle ordinanze viabili e quanto espressamente indicato dal Comune, prediligendo la sosta nelle aree appositamente individuate e segnalate;
- m) Per situazioni particolari, manifestazioni o necessità di ordine pubblico, su richiesta dell'Amministrazione, La Società dovrà tempestivamente recuperare e spostare temporaneamente in altro luogo idoneo i mezzi, anche se posizionati nelle aree di sosta autorizzate e adoperarsi a provvedere a limitare l'utilizzo all'utenza nei luoghi e per il tempo indicati. L'inadempienza a tali



richiesta viene sanzionata tramite contravvenzione ai sensi del CdS, nei casi in cui venga emanata Ordinanza;

- n) La Società dovrà interfacciarsi alle piattaforme MaaS che saranno attivate da Regione, Città Metropolitana e dalla Città di Torino, entro 3 mesi dalla comunicazione delle specifiche tecniche;
- o) La Società dovrà attuare un adeguato piano di comunicazione e attivare obbligatoriamente una adeguata azione di informazione nei confronti degli utilizzatori circa le regole di utilizzo, attraverso passaggi obbligatori al momento di iscrizione al servizio tramite app, fra le quali quelle relative alla sicurezza stradale, alle norme di circolazione del mezzo, al rispetto dei pedoni e degli altri utenti della strada, alla velocità e alle modalità consentite di sosta, nonché ogni altra informazione ritenuta utile e concordata anche successivamente con il Comune;
- p) Dovrà inviare, anche su richiesta del Comune, con modalità elettronica, comunicazioni/messaggi informativi relativi a problemi di viabilità agli utenti, variazione dei percorsi, transito o qualunque altra comunicazione utile al servizio;
- q) Dovrà riposizionare i veicoli pronti al noleggio, a seguito di ricarica, in un numero massimo di 5 monopattini in un raggio di 50 metri, ad esclusione degli eventuali poli attrattori che saranno identificati dal Comune per i quali sarà indicato il numero massimo di veicoli posizionabili, prediligendo lo stazionamento degli stessi nelle aree di sosta segnalate dall'Amministrazione comunale;
- r) La Società operatrice dei servizi in *sharing* dovrà garantire l'identificazione certa dell'utilizzatore del mezzo. Ai fini di poter rispondere a formali richieste da parte delle Forze di Polizia, la Società deve essere in grado di identificare in modo certo gli utilizzatori dei mezzi noleggiati con nome, cognome, luogo e data di nascita, con verifica mediante immagine di documento di identità (carta di identità, patente o passaporto) riportante tali dati **prima dell'avvio del primo noleggio**. La modalità di registrazione dei dati sarà a cura della Società nel rispetto delle norme esistenti. Per i motivi su esposti non sono ammesse corse, singole o di gruppo, senza l'identificazione di ogni singolo utente, **pena la risoluzione della Convenzione**.

La Società dovrà inoltre:

- o attivare la riduzione automatica della velocità a 6 km/h dei monopattini nelle aree pedonali, così come prescritto dalle norme nazionali;
- o applicare un codice identificativo univoco sul piantone dei monopattini. Dal punto di vista grafico il carattere in grassetto deve essere di colore nero ed inserito su uno sticker con il fondo di colore bianco. Il carattere del codice identificativo del monopattino deve avere dimensioni non inferiori a cm 1,5 di altezza e composto in senso verticale. Dovrà essere inserito anche il numero di telefono di riferimento della società attivo h 24/7;
- s) La Società si dovrà rendere disponibile a fornire i dati in formato GBFS e MDS agli incaricati indicati dal Comune;
- t) Secondo la scheda Allegato 1 del Disciplinare La Società ha presentato relativamente al:
 - o punto 1: documentazione comprovante lo svolgimento del servizio di mobilità in *sharing* con monopattini elettrici nei comuni confinanti al momento della presentazione dell'istanza; dichiarazione in cui la società si impegna a garantire la piena interoperabilità del servizio tra i comuni confinanti ed il Comune di Torino; dichiarazione in cui la società si impegna a comunicare eventuale cessazione nel servizio presso i comuni confinanti per il periodo di validità della Convenzione.
 - o punto 2: autocertificazione con mappa dell'area operativa allegata;



- punto 3: autocertificazione dell'impegno a eseguire quanto indicato e relativo cronoprogramma con un limite temporale di realizzazione entro ____ mesi (massimo 4) dalla data di stipula della presente Convenzione;
- punto 4: autocertificazione dell'impegno a eseguire quanto indicato.

Art. 5 – Costi del servizio

I costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione, sostituzione di parti o dell'intero mezzo ed il recupero dei mezzi nel caso siano localizzati in altri comuni, all'interno di spazi privati o in luoghi non stradali (scarpate, canali, ecc) sono a carico della Società gestore del servizio. Sono altresì a carico della Società le eventuali comunicazioni e i richiami agli utenti circa la sospensione del servizio nel caso di non idoneo utilizzo dello *sharing*. Il sistema di gestione del Servizio, così come descritto nel Disciplinare, non comporterà alcun impegno o spesa per l'Amministrazione comunale. Tutti gli oneri economici per attuare il servizio in oggetto saranno completamente a carico della Società. Gli introiti del servizio (abbonamenti, ricariche, ecc.) verranno incamerati dalla Società.

Non è prevista alcuna erogazione di contributi pubblici da parte del Comune. Tutti i costi e le spese inerenti l'erogazione del servizio, ivi compresi tutti i tributi, le tasse ed ogni ulteriore onere accessorio, saranno a carico della Società.

Art. 6 – Penali

Nel caso non vengano rispettate le condizioni, gli obblighi e gli standard minimi previsti dal Disciplinare (punti 2, 3 e 4) e dalla presente Convenzione, il Comune inoltrerà alla Società una comunicazione formale attraverso PEC, comportando l'applicazione delle seguenti sanzioni penali:

- a) Penale pari a € 50,00 per ogni veicolo rinvenuto in aree interdette al punto 3 lettera n) del Disciplinare;
- b) Penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella messa a disposizione dei dati, come indicato al punto 3 lettera d) del Disciplinare;
- c) Penale pari a € 100,00 per mancata somministrazione di indagini al punto 3 lettera c) del Disciplinare;
- d) Penale pari a € 200,00 per mancato recupero dei mezzi entro una settimana dalla segnalazione al punto 4 lettera b) del Disciplinare;
- e) Penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo per il mancato invio di comunicazione relativa a modifiche di interfacce o funzionalità al punto 4 lettera f) del Disciplinare;
- f) Sospensione di una settimana del servizio per mancata pubblicazione riferimenti servizio di call center e pronto intervento di cui al punto 4 lettera a) del Disciplinare;
- g) Sospensione di una settimana del servizio in caso di riduzione stabile e continuativa del numero dei mezzi per oltre il 30% al di sotto del numero minimo consentito per almeno 7 gg come al punto 4 lettera c) del Disciplinare.

Sono fatte salve tutte le ulteriori sanzioni per le violazioni alle norme del Codice della Strada in capo alla Società quale fornitore dei mezzi in *sharing* e per le violazioni alle relative norme di circolazione commesse dall'utenza, per le quali il Gestore è obbligato in solido ai sensi di legge.



Art. 7 – Risoluzione della Convenzione

Nel caso non vengano rispettate le condizioni, gli obblighi e gli standard minimi previsti nel Disciplinare, il Comune inoltrerà alla Società una comunicazione formale attraverso PEC, comportando la risoluzione della Convenzione nei seguenti casi:

- accertata la non sussistenza dei requisiti essenziali richiesti nell'Avviso Pubblico della Città Metropolitana di Torino, o per successiva perdita degli stessi;
- accertata la non sussistenza dei requisiti essenziali richiesti nel Disciplinare, ai punti 2, 3 e 4, o per successiva perdita degli stessi;
- accertata la non sussistenza dei criteri di selezione indicati alla Scheda Tecnica (Allegato 1 del Disciplinare) o per successiva perdita degli stessi;
- mancato rispetto degli obblighi della Società di cui della presente Convenzione;
- cessione della Convenzione ad altro soggetto;
- la perdita dei requisiti o l'alterazione delle caratteristiche dei mezzi dichiarati che hanno determinato l'aggiudicazione del soggetto gestore (punto 2 lettere f) e g) del Disciplinare);
- mancata manutenzione dei monopattini (punto 3 lettera o) del Disciplinare);
- aumento continuativo del numero di mezzi oltre il limite massimo autorizzato (punto 4 lettera c), secondo capoverso del Disciplinare);
- mancato adeguamento alle piattaforme MaaS entro 3 mesi dalla comunicazione delle specifiche tecniche;
- riduzione dell'area di copertura minima sul territorio dichiarata (punto 4 lettera d) del Disciplinare)
- reiterate inadempienze da parte della Società, o di mancato ripristino delle requisiti minimi gestionali o reiterata violazione del rispetto degli standard di qualità del servizio di cui al Disciplinare, il Comune potrà procedere alla risoluzione della Convenzione.
- mancato rispetto degli obblighi di identificazione dell'utente richiesti (punto 3 lettera r) del Disciplinare).

Le comunicazioni inerenti il presente articolo, unitamente all'esito finale del procedimento oggetto di contestazione, saranno trasmesse anche alla Città Metropolitana di Torino e l'Agenzia per la Mobilità Piemontese.

Art.8 – Spese

Sono a carico della Società tutte le spese, tasse ed eventuali oneri accessori per la stipula della presente Convenzione.

Art.9 -Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, in ordine all'interpretazione, esecuzione, risoluzione della presente Convenzione, nonché in ordine dei rapporti in esso derivanti e che non si sia potuta risolvere in via amministrativa, sarà rimessa la competenza esclusiva del Foro di Torino.



Art.10 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio, oltre che al Codice Civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente e al Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto

Per La Società: _____

Per il COMUNE DI TORINO: _____

